

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni




PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 180 del 24 MAG. 2010

OGGETTO: Legge Regionale 3/2002. Estensione fino al 30/09/2011, a condizioni rimodulate, dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone, su sistema gomma.

L'anno duemilano^{undici}~~nove~~ il giorno ventiquattro del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1	Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	Presidente
2	Avv.	Antonio	BARBIERI	Vice Presidente
3	Dott.	Gianluca	ACETO	Assessore
4	Ing.	Giovanni Vito	BELLO	Assessore
5	Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	Assessore
6	Ing.	Carlo	FALATO	Assessore ASSENTE
7	Dott.	Nunzio	PACIFICO	Assessore
8	Dr.ssa	Annachiara	PALMIERI	Assessore
9	Geom.	Carmine	VALENTINO	Assessore

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche istruita dall'Arch. Elio Pisaniello, che di seguito si riporta

PREMESSO CHE:

- con L.R. 28 marzo 2002, n. 3, in attuazione del D.Lg.vo n. 422/97 come modificato ed integrato dal D.Lg.vo 400/99, sono state trasferite alla Provincia le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 8 della l.r. n.3/'02;
- le funzioni spettanti alla Provincia di Benevento, disciplinate dall'art. 8 della l.r. n.3/2002 riguardano, tra l'altro, essenzialmente i compiti di amministrazione dei servizi minimi su gomma di trasporto pubblico locale di persone, regolati da appositi contratti di servizio ponte, di cui all'art. 46 della l.r. 28 marzo 2002, n. 3, aventi validità unicamente durante il periodo transitorio, di cui al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs n. 442/'97, al termine del quale tutti gli affidamenti devono essere fatti a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;
- la Provincia, nell'esercizio dei compiti d'istituto conferiti, ha provveduto a stipulare annualmente, fino all'intero anno 2005, detti contratti di servizio ponte con le imprese affidatarie di detti servizi, sempre alle stesse condizioni economiche e senza apportare alcuna modifica ai patti ed alle condizioni originariamente stabiliti con la prima stipula contrattuale effettuata con la Regione Campania;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 5 del 09 gennaio 2006, si è provveduto a prorogare, consensualmente, oltre la data del 31-12-2005 e fino all'espletamento delle procedure concorsuali, l'esercizio dei servizi di t.p.l., ciò sempre ai sensi dell'art. 46 della citata L. R. n. 3/2002 e di quanto previsto dall'art.3 dei contratti di servizio ponte pattuiti;
- con deliberazione n. 621 del 05/08/2010 la Giunta regionale ha fatto *“obbligo alle Province ed all'AGC14. per i servizi di rispettiva competenza, di comunicare alle aziende titolari dei contratti di servizi che gli stessi avranno scadenza al 31/12/2010, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per il subentro dei nuovi gestori;*
- con nota n. 11147 del 25/10/2010, del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche, in ottemperanza a quanto disposto con d.g.r. n. 621 del 05/08/2010, è stato comunicato alle imprese esercenti i servizi di t.p.l. di competenza provinciale, di considerare la data del 31/12/2010 quale risolutiva di ogni rapporto in essere con l'Ente;
- con deliberazione n. 964 del 30/12/2010, avente ad oggetto *“Piano dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 5, 16 e 17 della l.r. n. 3/2002”*, la Giunta regionale ha definito la ripartizione delle risorse da attribuire alle Province per l'esercizio del trasporto pubblico locale di persone su sistema gomma, che vede la Provincia di Benevento assegnataria dell'importo di €6.591.700,00, cui deve corrispondere una quantificazione produttiva di 3.713.633,80 veic.km;

- il D.L. 29/12/2010, n. 225, cosiddetto "Milleproroghe", ha fissato alla data del 31/03/2011 il termine di cui alla legge 20/11/2009, n. 166, che modifica ed integra l'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, pertanto;
- nelle more della predisposizione degli opportuni interventi pianificatori e programmatori per far fronte ai disposti di cui alla sopraccitata deliberazione regionale n. 964 del 30/12/2010, la Regione Campania e gli Enti locali territoriali hanno definito le modalità di prosecuzione dell'esercizio dei servizi di t.p.l., concordando, di comune accordo, negli appositi incontri avvenuti in sede regionale, sull'opportunità di mantenere invariati, fino alla data del 31 marzo 2011, gli obblighi di servizio di cui ai contratti in essere;
- con deliberazioni di Giunta provinciale n. 25 del 04/02/2011 e n. 75 dell'01/04/2011 si è proceduto a prendere atto del citato deliberato regionale e, tra l'altro, delle schede predisposte dal Settore per la razionalizzazione dell'offerta di pubblico servizio, coerentemente con le sopraccitate disponibilità finanziarie ed i criteri fissati con detta deliberazione regionale;
- con nota del n. 3115 del 05/04/2011, del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche, detti servizi minimi di tpl sono stati affidati in via d'urgenza, ai sensi dell' art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 23 ottobre 1370 ed alle condizioni di cui alle schede approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 75 dell'01/04/2011, alle stesse imprese, in quanto la legge 26/02/2011, n. 10, non aveva ulteriormente prorogato, oltre la data del 31/03/2011, il termine di cui alla legge 20/11/2009, n. 166, che modifica ed integra l'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, invitando, altresì, le imprese a firmare il contratto ai sensi di detto regolamento (CE) 23 ottobre 1370;
- con D.P.C.M. del 25/03/2011, Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n. 74, è stato prorogato al 30 settembre 2011 il termine di cui alla legge 20/11/2009, n. 166, che modifica ed integra l'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, pertanto fino a tale data l'Ente ha facoltà di prolungare, a norma dell'art. 18 del D.Lg.vo n. 422/97, l'esercizio dei servizi in affidamento provvisorio;
- con nota n. 4107 del 06/05/2011, del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche, sono stati comunicati alle dette imprese i bus*km da esercitare nel periodo 01-04/30-09/2011 e l'entità dei relativi corrispettivi d'esercizio, con l'invito a firmare il contratto di servizio ai sensi del D.P.C.M. del 25/03/2011;

Rilevato che:

- per quanto al dettato del sopraccitato D.P.C.M. del 25/03/2011, occorre prontamente avviare le procedure di gara di affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza provinciale, in quanto, a norma dell'art. 18 del D.Lg.vo n. 422/97, la valenza giuridica dei contratti di servizio resta vincolata alla validità di detto periodo transitorio;
- nelle more dell'avvio e della conclusione delle dette procedure di gara, si ritiene di dover assicurare, in forza di quanto stabilito con sopraccitato D.P.C.M. del 25/03/2011, la gestione delle autolinee di competenza provinciale attraverso la consentita facoltà, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lg.vo n. 422/97, di estendere il periodo d'esercizio alla data del 30/09/2011;

- il provvedimento regionale n. 964 del 30/12/2010 ed i conseguenziali citati atti provinciali, determinano, però, una diversa configurazione degli aspetti economici e produttivi relativi alla gestione dei servizi di linea assegnati, tali da richiedere una riformulazione dell'attuale contratto di servizio in tali aspetti fattoriali nonché adeguato aggiornamento al novellato normativo intervenuto;
- la continuità trasportistica, allo scadere del termine del 31 marzo 2011 e nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, può essere garantita unicamente sottoponendo a contratto, i trasporti pubblici di linea così come ridefiniti con deliberazione di Giunta provinciale n. 75 dell'01/04/2011 oppure secondo le proposte avanzate dalle imprese esercenti;
- per quanto ai disposti dei predetti atti amministrativi occorre, altresì, ridefinire l'importo del corrispettivo chilometrico unitario a livello aziendale dei singoli gestori, operando l'aggiornamento nei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 964 del 30/12/2010;
- sorge la necessità, con l'occasione della riformulazione contrattuale, di apportare opportuno aggiornamento alla normativa negoziale, per uniformarla alle disposizioni del sopraccitato deliberato regionale ed alle innovazioni normative intervenute, ma anche per consentire una lettura immediata e meno interpretativa degli obblighi bilaterali;

Fatto presente che l'entità delle risorse attribuite con deliberazione regionale n. 964 del 30/12/2010 risulta, per quanto al solo corrispettivo d'esercizio, ridotta in misura di circa il 5 % rispetto ai trasferimenti 2010, ed è, altresì, comprensiva degli ex contributi per rinnovi contrattuali, rimodulati dal comma 297, art. 1, della legge n. 244/2007;

Ritenuto di dover:

- consentire alle imprese esercenti, qualora interessate, di poter proseguire nell'attività concernente gli attuali servizi in assegnazione, seppure alle condizioni riformulate in conformità dei disposti di cui alla deliberazione regionale n. 964 del 30/12/2010, di quanto conseguentemente disposto dalla Giunta provinciale con atto n. 75 dell'01/04/2011, di razionalizzazione dei servizi minimi provinciali, oppure secondo la proposta di imodulazione/razionalizzazione dei servizi avanzata dall'impresa, in alternativa a quanto indicato dall'Ente con deliberazione della Giunta provinciale n. 75/2011;
- garantire, pertanto, sino al 30 settembre 2011, in forza di quanto consentito con sopraccitato D.P.C.M. del 25/03/2011, fatte salve le eventuali proroghe non oltre i sei mesi successivi a detta scadenza, la gestione delle autolinee di competenza provinciale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lg.vo n. 422/97;
- altresì consentire, per quanto sopra, alle imprese esercenti di presentare proposte di riorganizzazione dei servizi in alternativa a quanto stabilito con deliberato della Giunta provinciale n. 75 dell'01/04/2011, se ritenute dal Settore competente più funzionali all'espletamento dei servizi stessi;
- ridefinire, sempre per quanto ai disposti del predetto atto amministrativo regionale, l'importo del corrispettivo chilometrico unitario dei singoli gestori, procedendo all'aggiornamento nei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 964 del 30/12/2010, con l'opportunità, però, di effettuare un parziale riequilibrio dei corrispettivi unitari di esercizio che attualmente si collocano con valori al di sotto o al di sopra della media, operando, in particolare, il riequilibrio

del +/- 10 % della differenza del valore del corrispettivo unitario rispetto al valore medio, che sulla base dei veic*km ridefiniti, determinano l'ammontare del nuovo corrispettivo globale da contratto;

- rivedere ed aggiornare, la normativa negoziale, per uniformarla alle disposizioni del sopraccitato deliberato regionale ed alle innovazioni normative intervenute, ma anche per consentire una lettura immediata e meno interpretativa degli obblighi bilaterali;
- di autorizzare il Dirigente di Settore:
 - a. riformulare, per quanto ai disposti di detta deliberazione regionale, dei consequenziali citati atti provinciali, delle innovazioni normative intervenute e per quanto ai precedenti punti, il contenuto dei contratti di servizio in essere, regolanti i rapporti con le imprese esercenti i servizi minimi provinciali di pubblico trasporto di persone;
 - b. alla stipula dei contratti di servizio da porre in essere per garantire l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di competenza provinciale, durante la valenza del periodo transitorio di cui al D.P.C.M. del 25/03/2011;
 - c. ad adottare, eventualmente, provvedimenti di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, al fine di assicurare la mobilità dei cittadini attraverso l'utilizzo degli attuali servizi minimi di t.p.l.;

Precisato che ogni sorta di contenzioso inerente il pregresso rapporto contrattuale e quello da porre in essere, concernente il corrispettivo o la revisione dello stesso, gli interessi moratori e/o le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico imposti, o qualsiasi altra azione a titolo di risarcimento e/o indennizzo direttamente o indirettamente connessi al predetto contratto di servizio ponte, debba essere indirizzata direttamente alla Regione Campania, in quanto le funzioni di cui all'art. 8 della l.r. n.3/02 sono esercitate in assoluto regime di neutralità di bilancio per l'Ente, ciò ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs 31/03/1998, n. 112, dell'art.16, comma 1, del D.Lgs n. 422/97, dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 3/2002, come ribadito dall'art. 1 del regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4833 del 25 ottobre 2002, di conferimento e trasferimento delle risorse alle province in materia di t.p.l.;

Ravvisata, infine, la necessità di dover, eventualmente, pervenire all'adozione di provvedimenti di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, al fine di assicurare la mobilità dei cittadini attraverso l'utilizzo degli attuali servizi minimi di t.p.l.;

Visti:

- il D.Lgs n. 422/97 e la legge regionale n. 3/2002, il D.P.C.M. del 25/03/2011, il Regolamento CE n. 1370/2007 e la legge 23 luglio 2009 n. 99

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.T.A.T.P.E.
(Dott. Luigi Velleca)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore GESTIONE ECONOMICA
(D.ssa Filomena LAZZERA)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo Bello,
A voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto:
 - a. di quanto normato dal D.P.C.M. del 25/03/2011;
 - b. di quanto comunicato alle imprese esercenti i servizi minimi di trasporto pubblico locale di competenza provinciale con note del Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche n. 3115 del 05/04/2001 e n. 4107 del 06/05/2011;
 - c. della necessità di dover riformulare la normativa contrattuale negli aspetti fattoriali, in conseguenza di quanto amministrativamente disposto a livello regionale con deliberazione di Giunta n. 964 del 30/12/2010, che determina una diversa configurazione degli aspetti economici e produttivi riguardanti l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di persone di competenza provinciale;
2. di disporre, nei termini di cui al sopraccitato D.P.C.M. del 25/03/2011, che l'importo del corrispettivo chilometrico unitario dei singoli gestori venga determinato nei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 964 del 30/12/2010, con l'opportunità, però, di effettuare, per quelli che attualmente si collocano con valori al di sotto o al di sopra della media, un parziale riequilibrio del +/- 10 % della differenza del valore del corrispettivo unitario rispetto al valore medio;
3. di dover:
 - a. consentire alle imprese esercenti, qualora interessate, di poter proseguire nell'attività concernente gli attuali servizi in assegnazione, seppure alle condizioni riformulate in conformità dei disposti di cui alla deliberazione regionale n. 964 del 30/12/2010, di quanto conseguentemente disposto dalla Giunta provinciale con atto n. 75 dell'01/04/2011, di razionalizzazione dei servizi minimi provinciali;
 - b. garantire, pertanto, sino al 30 settembre 2011, in forza di quanto consentito con sopraccitato D.P.C.M. del 25/03/2011, fatte salve eventuali proroghe non oltre i sei mesi successivi a detta scadenza, la gestione delle autolinee di competenza provinciale, ai sensi dall'art. 18 del D.Lg.vo n. 422/97;
 - c. altresì consentire, per quanto sopra, alle imprese esercenti di presentare proposte di riorganizzazione dei servizi in alternativa a quanto stabilito con deliberato della Giunta provinciale n. 75 dell'01/04/2011, se ritenute dal Settore competente più funzionali all'espletamento dei servizi stessi, fermo restando, comunque, l'entità del corrispettivo d'esercizio e la produzione chilometrica comunicata con nota n. 4107 del 06/05/2011;
4. di autorizzare il Dirigente di Settore:

- a. a riformulare, correlativamente ai termini di cui al sopraccitato D.P.C.M. del 25/03/2011, per quanto ai disposti di detta deliberazione regionale, dei consequenziali citati atti provinciali, delle innovazioni normative intervenute e per quanto ai precedenti punti, il contenuto dei contratti di servizio in essere, regolanti i rapporti con le imprese esercenti i servizi minimi provinciali di pubblico trasporto di persone, apportando, con l'occasione opportuno aggiornamento agli articolati negoziali che necessitano di una lettura immediata e meno interpretativa degli obblighi bilaterali;
- b. a stipulare i contratti di servizio, da porre in essere per garantire, sino al 30 settembre 2011, fatte salve eventuali proroghe, l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di competenza provinciale, qualora le imprese esercenti, se interessate, ritengano di proseguire nella gestione dell'esercizio assegnato, seppure alle condizioni riformulate, come sopra esplicitate;
- c. ad adottare, eventualmente, provvedimenti di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, al fine di assicurare la mobilità dei cittadini attraverso l'utilizzo degli attuali servizi minimi di t.p.l.;
5. di precisare che ogni sorta di contenzioso inerente il pregresso rapporto contrattuale e quello da porre in essere, concernente il corrispettivo o la revisione dello stesso, gli interessi moratori e/o le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico imposti, o qualsiasi altra azione a titolo di risarcimento e/o indennizzo direttamente o indirettamente connessi al predetto contratto di servizio ponte, debba essere indirizzata direttamente alla Regione Campania, in quanto le funzioni di cui all'art. 8 della l.r. n.3/02 sono esercitate in assoluto regime di neutralità di bilancio per l'Ente, ciò ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs 31/03/1998, n. 112, dell'art.16, comma 1, del D.Lgs n. 422/97, dell' art. 5, comma 1, della l.r. n. 3/2002, come ribadito dall'art. 1 del regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4833 del 25 ottobre 2002, di conferimento e trasferimento delle risorse alle province in materia di t.p.l.;
- di dichiarare le presenti deliberazioni, con successive successive votazioni, immediatamente eseguibile.



Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Abiello CIMITILE)

N. 229

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO

27 MAG. 2011

IL MESSO NOTIFICATORE

(Alessandro CRISTOFARO)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 MAG 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- SETTORE Terr. Amb. Coop. Pol. Ricog. prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
- Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____